

Cl. (2.3.5)

Alla Autorità Procedente per la VAS
del Comune di Verano Brianza
Sig. Sindaco

Alla Autorità Competente per la VAS
del Comune di Verano Brianza
Arch. Roberta Brambilla

[Tramite pec](#)

OGGETTO: Variante generale del PGT e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il comune di Verano Brianza - Convocazione della 2ª conferenza di valutazione. **Trasmissione contributo di ATS della Brianza.**

In esito alla richiesta di cui all'oggetto, trasmessa con la nota recante prot. ATS n. 80472 del 24/10/2024 con la comunicazione di indizione della conferenza dei servizi,

- **preso atto** dei contenuti del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, messi a disposizione da codesta rispettabile Amministrazione trasmessi con la sopra citata nota, relativi alla proposta di variante generale del PGT per adeguare lo strumento urbanistico alle più recenti disposizioni normative in materia di consumo di suolo, sviluppo e riqualificazione degli insediamenti minori, potenziamento dei servizi e degli spazi pubblici per una maggior attrattività, miglioramento della mobilità e della rete ecologica comunale;
- **preso atto** che non vengono introdotti nuovi Ambiti di Trasformazione ma vengono rivisti quelli già previsti e gli stessi non saranno più normati dal documento di Piano ma come PdCC e PA;

per gli aspetti di competenza di questa Agenzia si formulano le seguenti indicazioni per la predisposizione della documentazione di corredo alla variante al PGT:

1. all'interno di ciascuna scheda degli ex ambiti di Trasformazione ora PddC e PA che prevedono la demolizione di edifici dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *"Nel caso in cui all'interno del lotto siano presenti edifici o strutture da demolire, è necessario che prima del rilascio di titoli edilizi per le demolizioni venga effettuata un'indagine ambientale finalizzata a verificare l'eventuale presenza di impianti, o centri di potenziale pericolo (serbatoi interrati, deposito di rifiuti, etc.) e che documenti anche la eventuale presenza/assenza di materiali che potrebbero potenzialmente contenere amianto, sia sulle coperture, che all'interno di impianti da allegare alla richiesta dei titoli per le demolizioni."*;
2. all'interno di ciascuna scheda degli ex ambiti di Trasformazione ora PddC e PA, dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *"Dovrà essere prevista la predisposizione dell'indagine ambientale preliminare dei suoli delle aree oggetto d'intervento, che documenti l'assenza di passività ambientali e la compatibilità degli eventuali livelli di contaminazione del suolo in relazione alle future destinazioni d'uso"*;
3. per il piano attuativo **"PA1"** a destinazione artigianale-produttivo collocato in contiguità ad un tessuto residenziale consolidato esistente, al fine di evitare ricadute negative sulla destinazione residenziale, dovrà essere prevista la realizzazione di idonee fasce di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro, garantendo una distanza tra gli edifici tra gli edifici residenziali esistenti nel lotto contiguo, dagli edifici di futura realizzazione, di almeno 20 m, inoltre dovrà vietato l'insediamento di attività che effettuino lavorazioni classificate insalubri di 1ª classe ai sensi del DM 05/09/94 o che possano provocare molestie olfattive;
4. al fine di rendere le previsioni di Piano aderenti agli indirizzi Regionali di cui alla LR 12/05, all'interno del Piano delle Regole dovranno essere definite le attività il cui insediamento non sia ammissibile poiché causa di potenziali ricadute negative sugli edifici circostanti. In particolare dovrà essere disciplinata la possibilità di non insediare attività che effettuino lavorazioni classificate insalubri di 1ª classe ai sensi del DM 05/09/94 all'interno del TUC e in specifici ambiti, da individuare puntualmente. Inoltre si chiede a codesta Amministrazione di incentivare la delocalizzazione delle attività, eventualmente esistenti all'interno del TUC che svolgono lavorazioni insalubri di 1ª classe. Per le medesime potranno essere ammessi solo interventi edilizi finalizzati all'adeguamento tecnologico

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco
protocollo@pec.ats-brianza.it

E
COMUNE DI VERANO BRIANZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0028706/2024 del 23/12/2024
Class: 14.1 «OGGETTI DIVERSI»
Firmatario: RAFFAEL MANNA

igienico sanitario che concorrano alla riduzione dell'inquinamento e/o al miglioramento delle condizioni dell'ambiente di lavoro ed in ogni caso non correlati all'ampliamento del ciclo di lavorazione insalubre. L'insediamento di nuove attività o l'ampliamento/ristrutturazione di attività esistenti, insalubri di II^a classe o che possano creare molestie, sia acustiche che odorigene, all'interno del perimetro del centro edificato, è in ogni caso subordinato dell'adozione di soluzioni progettuali atte ad evitare o ridurre l'emissione di sostanze inquinanti e/o gli effetti molesti sulla popolazione;

5. dovrà essere assicurata la compatibilità/coerenza dell'azonamento, sia urbanistico che acustico, delle aree a confine con i comuni contermini al fine di escludere situazioni di conflitto, nonché delle aree oggetto di trasformazione urbanistica;
6. al fine di migliorare la sostenibilità ambientale, riducendo l'effetto "isola di calore" e garantendo una migliore dispersione delle acque meteoriche si suggerisce di inserire all'interno delle norme la disposizione che, all'interno degli ambiti di trasformazione e piani attuativi, obblighi la realizzazione dei percorsi per la viabilità veicolare e pedonale con materiali permeabili e drenanti;
7. negli elaborati grafici dei vincoli è necessario riportare, oltre all'ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico potabile (sorgenti e pozzi) e delle relative zone di rispetto, così come definite dal d.lgs 03/04/2006 n. 152, anche l'ubicazione dei tracciati degli elettrodotti con le relative fasce di prima approssimazione ove già definite, delle stazioni radio base, le fasce di rispetto dei cimiteri comunali;
8. relativamente ai disposti di cui all'art. 4 della LR n. 7/2017 e s.m.i., dovranno essere individuati e rappresentati nella carta dei vincoli, gli ambiti del territorio eventualmente esclusi dall'applicazione della medesima legge;
9. dovrà essere assicurata la compatibilità/coerenza dell'azonamento, sia urbanistico che acustico, delle aree a confine con i comuni contermini al fine di escludere situazioni di conflitto, nonché delle aree oggetto di trasformazione urbanistica;
10. onde perseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti prodotte dal traffico veicolare e quindi aumentare il livello qualitativo dell'ambiente urbano con ricadute positive sulla salute della popolazione, dovranno essere previste norme che facilitino la diffusione di parcheggi pubblici nelle vicinanze dei punti a maggior attrattività per i cittadini e dei servizi pubblici.

Inoltre si dovrà disciplinare anche la pianificazione della integrazione e della diffusione delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici all'interno degli edifici residenziali e non, nei parcheggi pubblici e/o privati esistenti e/o oggetto di ristrutturazione delle pavimentazioni, o di futura realizzazione, prevedendo anche la predisposizione di cavidotti e relativi accessori per futuri ampliamenti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis del d.lgs 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 48/2020. Si ricorda inoltre che per tali aspetti si dovrà provvedere ad aggiornare il Regolamento Edilizio comunale, così come ivi previsto;

11. dovrà inoltre essere attuato quanto previsto dall'art. 57 della L. 11/09/2020 n.120, mediante provvedimenti da adottare in conformità all'ordinamento comunale, finalizzati alla realizzazione, all'installazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per veicoli elettrici all'interno delle aree ivi richiamate, perseguendo il raggiungimento dell'obiettivo di 1 punto di ricarica ogni 1.000 abitanti;
12. per le aree oggetto di interventi di bonifica, in attuazione dei disposti di cui alla D.G.R. 11348-2010 si dovrà provvedere alla "...iscrizione nel certificato di destinazione urbanistica, *nella cartografia e nel Piano delle regole di cui all'art. 10 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, del comune interessato della situazione di superamento delle concentrazioni di rischio....*" nei casi ivi previsti;
13. considerato che agli atti della scrivente Agenzia, risulta che codesta Amministrazione è dotata di un datato Piano cimiteriale comunale, pertanto si coglie l'occasione per segnalare la necessità di provvedere, a breve, alla revisione del Piano cimiteriale ai sensi art. 18, comma 2 del RR n 4/2022. A tal proposito, ai fini collaborativi, **in allegato alla presente, si trasmette la check-list predisposta da questa S.S.** per le Amministrazioni comunali, all'interno della quale sono elencate una serie di informazioni e di dati generali, ove pertinenti alla realtà comunale, da raccogliere ed inserire all'interno del PRC, necessari al fine di consentire alla scrivente una compiuta valutazione. Ovviamente è necessario avere un riscontro puntuale ai vari punti riportati nella check-list, sia se pertinenti, sia se non pertinenti alla realtà comunale;
14. all'interno del piano di monitoraggio del Documento di Piano della presente variante, si propone che vengano inserite anche le seguenti informazioni utili a monitorare lo sviluppo territoriale di determinati servizi e

infrastrutture per il tempo libero e non, aventi ricadute positive sia sugli stili di vita della popolazione che sulla riduzione delle emissioni di inquinanti e anche alla evoluzione della transizione energetica, quali:

- a. impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, potenza installata;
- b. numero di veicoli in bike-sharing, anche elettrici, messi a disposizione all'interno del territorio comunale;
- c. Km di percorsi ciclabili ad uso esclusivo, o in condivisione con gli autoveicoli, presenti sul territorio;
- d. Km o m di percorsi pedonali in sede protetta;
- e. numero di attrezzature per il gioco installate in spazi ad uso pubblico;
- f. numero di attrezzature per attività fisica (palestre a cielo aperto) installate nelle aree a verde a pubblico accesso;
- g. numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate, (v. art. 5, comma 1 della LR 7/2017).

Al fine di facilitare la futura consultazione della documentazione da parte di questa Agenzia, **si chiede all'Estensore** degli atti di variante allo strumento urbanistico, **di dare evidenza del recepimento delle osservazioni** riportate nel presente contributo.

A seguito della pubblicazione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032" (PNAR) e ai sensi dell'art. 66 septiesdecies della L.R. n.3 del 03/03/2022, si invita codesta Amministrazione a provvedere all'aggiornamento del regolamento edilizio comunale con la specifica normativa per la protezione della popolazione dall'esposizione al **gas radon**. Si propone l'adozione del seguente testo, il quale rispetto al testo proposto dal tavolo tecnico di ANCI e Regione Lombardia, risulta aggiornato alle nuove disposizioni normative nazionali e regionali recentemente entrate in vigore in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti:

RIDUZIONE EFFETTO GAS RADON

"Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dell'esposizione al gas radon atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, si fa riferimento alle indicazioni del "Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032" (PNAR).
2. Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di radioprotezione di cui al D.Lgs. 101/20 e delle norme tecniche di applicazione, ed essere eseguite dai servizi ivi individuati.
I valori dei livelli di concentrazione media annua di radon in aria indoor misurati, dovranno rispettare i valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 101/20 inoltre dovranno essere perseguiti il raggiungimento degli obiettivi specifici di riduzione dell'esposizione al gas radon previsti dal PNAR.
3. Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi d'uso con opere che coinvolgono le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone o a luoghi di lavoro, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell'esposizione al radon, nonché il rispetto dei livelli di riferimento previsti dalla normativa vigente.
4. Nei nuovi edifici o per i vespai di nuova realizzazione, va garantita una altezza minima di 0,30 m e l'uniforme ventilazione del medesimo o del piano cantina, mediante due aperture non richiudibili aventi ciascuna superficie libera di almeno 0,03 m², per ogni 50 m² di superficie di pavimento del vespaio o del piano cantina, o frazione, e posizionate in modo da realizzare l'uniforme circolazione dell'aria. Per superfici maggiori del vespaio, tali aperture devono essere incrementate proporzionalmente, con il medesimo criterio. Per ciascuna cantina dovrà essere realizzata una superficie di ventilazione libera di 0,03 m², all'intradosso del solaio di copertura e comunicante con il corridoio di accesso, il quale deve essere munito di apertura di areazione libera verso l'esterno di almeno 0,06 m². In alternativa al vespaio, a valutazione del tecnico progettista, potranno essere adottate soluzioni costruttive che garantiscono l'ottenimento del medesimo livello di tutela igienico sanitaria.

Altresì, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi aggiuntivi di rimozione del gas radon, qualora si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori.

La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia.

5. *La rispondenza del progetto e degli interventi, ai criteri di realizzazione delle misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici, proposte dal "Piano Nazionale d'Azione per il Radon 2023-2032", è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal direttore dei lavori, all'atto di presentazione della S.C.A. per l'agibilità.*
6. *Per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della L.R. 7/2017 e della L.R. 18/2019, si rimanda agli adempimenti ivi previsti."*

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della S.S.
Salute e Ambiente
Raffaele Manna

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805
Pratica trattata da: T.D.P. Maurizio Leuzzo - tel. 0362.304807

E
COMUNE DI VERANO BRIANZA COMUNE DI VERANO BRIANZA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0028706/2024 del 23/12/2024 Class: 14.1 «OGGETTI DIVERSI» Firmatario: RAFFAELE MANNA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco
protocollo@pec.ats-brianza.it